

## **IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE NEI COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Riflessioni sull'impiego e la verità dei dati

**Roma, 26 giugno 2012**

L'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 29 marzo 2012, pubblicato sul proprio sito istituzionale<sup>1</sup>, ha dichiarato di aver "incassato" nel 2011, 12,7 miliardi quale recupero di "evasione" fiscale<sup>2</sup>. Prima di tutto, bisogna stare molto attenti ai vocaboli utilizzati perché l'evasione fiscale prima si accerta (attività propria dell'Agenzia delle Entrate – accertamento<sup>3</sup>) e poi s'incassa (attività spontanea del contribuente accertato oppure attività dell'Esattore). Fra la prima e l'ultima fase possono verificarsi i seguenti eventi:

- 1°) Versamento spontaneo del contribuente accertato subito dopo il perfezionamento dell'avviso di accertamento (100% dell'accertato);
- 2°) Esecuzione coattiva dell'esattore (EQUITALIA – dal 100% allo 0%);
- 3°) Versamento e/o esecuzione dopo le varie fasi del contenzioso tributario<sup>4</sup> (dal 100% allo 0%).

La prima ipotesi è rara; frequente è la terza ipotesi che può realizzarsi anche dopo un decennio. Per cui, stando al significato letterale dei termini usati nel Comunicato dell'Agenzia, l'ammontare incassato e/o riscosso nel 2011 (12,7 miliardi di Euro) quale risultato dell'attività di recupero dell'evasione fiscale, non può riguardare il 2011, ma può essere (in parte) il frutto di un'attività risalente addirittura al 2001.

Tornando al lessico utilizzato, il comunicato annuncerebbe il totale incassato nel 2011 proveniente dal recupero dell'evasione, ma il fisco incassa non solo il frutto dell'attività di accertamento (evasione fiscale propriamente detta) ma anche l'autotassazione (il pagamento spontaneo delle imposte scaturenti dai modelli di dichiarazione, non accertato) e le cartelle esattoriali discendenti dall'attività di correzione degli errori formali (un procedimento minore, che non incide sulla consistenza dei cespiti dichiarati. Ad esempio:

---

1

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8c2327004ab31358b513ff74f3ee4d6a/041\\_Com+St++dati+conferenza+29.03.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8c2327004ab31358b513ff74f3ee4d6a](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8c2327004ab31358b513ff74f3ee4d6a/041_Com+St++dati+conferenza+29.03.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8c2327004ab31358b513ff74f3ee4d6a) -

<sup>2</sup> COMUNICATO STAMPA - Incassati 12,7 miliardi nel 2011, diminuisce il tax gap dell'Iva. Potenziati i servizi telematici: i Pin attivi crescono di oltre il 30%. **"Doppietta del Fisco sul fronte del recupero dell'evasione, con 12,7 miliardi incassati nel 2011 (+15,5% rispetto al 2010), e dei servizi ai contribuenti, con oltre 9,5 milioni di cittadini assistiti presso gli uffici (+7%) e circa 2,1 milioni di Pin attivi a fine anno per i servizi online (+31%). La strategia che punta, da una parte, a operare con decisione sul fronte dell'accertamento e, dall'altra, a fornire servizi sempre più efficienti ha portato a un miglioramento della tax compliance in materia di Iva: il tax gap diminuisce, passando dal 31,6% del 2008 al 27,7% del 2010".**

<sup>3</sup> Per accertamento va inteso sia quello propriamente detto, svolto d'autorità dall'Agenzia delle Entrate (artt. 51-57 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 per l'IVA; artt. 38 - 41 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 per le imposte dirette; art. 52 del DPR 26/4/1986 n. 131, per l'imposta di registro), sia l'accertamento per adesione, partecipato con il contribuente – controparte (DLgs 19/06/1997, n. 218).

<sup>4</sup> Commissione tributaria provinciale (Giudice di 1° grado); Commissione tributaria regionale (Giudice d'appello); Suprema Corte di Cassazione (Giudice di legittimità).

la correzione formale può riguardare la somma algebrica dei cespiti: lavoro autonomo 100, fabbricati 20; totale dichiarato 110, totale corretto dall’Agenzia 120, imposta iscritta a ruolo e recuperata da Equitalia 10.

A questo punto si profilano due ipotesi:

- A. il Comunicato non riguarda gli incassi dall’autotassazione e dalla correzione degli errori formali (ipotesi non probabile – dove sono, allora, tali incassi?);
- B. il Comunicato riguarda anche gli altri casi (ipotesi probabile), ma allora già emerge una grave scorrettezza nella comunicazione in quanto autotassazione e correzione formale non possono assolutamente costituire un’attività di **recupero dell’evasione**.

In prima sintesi possiamo sostenere che 12,7 miliardi di Euro non riguardano solo il 2011 e se nei dati sono confusi accertamenti, autotassazione e correzione formale, allora il suddetto ammontare non riguarda neppure il totale pluriennale di recupero dell’evasione fiscale.

Continuiamo, però, nell’analisi del Comunicato. In verità, nel prospetto che noi chiamiamo **“Tabella n. 1”** (qui appresso riprodotta), esiste una discrimina di dati, nel senso che 12,7 miliardi di **evasione recuperata** (perché, abbiamo visto, di questo si tratta leggendo in perfetto italiano il testo e i dati), 4,5 miliardi deriverebbero da ruoli; 8,2 miliardi da versamenti diretti. Ciò significa che, sempre leggendo in italiano, **nel 2011** è stata recuperata evasione fiscale **di tale anno** con ruoli esattoriali (procedura coattiva) per il 35% mentre il restante 65% sarebbe stato incassato con versamenti spontanei dei contribuenti. Ma se così fosse, l’Agenzia non ci avrebbe comunicato quanto è stato il volume d’imposte riscosse per autotassazione 2010 (che si riscuote nel 2011); quanti sono stati i versamenti spontanei e quelli dipendenti da ruoli riguardanti le annualità precedenti definite con il contenzioso e quanti sono stati gli incassi derivanti dall’attività di correzione delle dichiarazioni dei redditi del 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 (le annualità che è possibile recuperare nel 2011 con detta procedura) **che non costituiscono recupero di evasione fiscale**.


**Entrate erariali e non erariali (imposte, sanzioni e interessi)  
derivanti dalla complessiva azione di contrasto degli inadempimenti tributari**

	2011	2010	Δ %
Riscosso complessivo	12,7	11,0	+15,5%
di cui			
Ruoli*	4,5	4,4	+2,3%
Versamenti diretti	8,2	6,6	+24,2%

\* I dati sono comprensivi degli interessi di mora e per dilazioni di pagamento  
2011 dati di preconsuntivo – Fonte Ruoli: Equitalia spa

**Tabella n. 1**

importi in miliardi di euro



L’Agenzia, nondimeno, compie un’ulteriore distinzione nel suo comunicato e cioè che dei 12,7 miliardi di recupero di evasione 7,2 (56,7%) sarebbero dipendenti dalla **“attività di accertamento”** e 5,5 (43,3%) dalla **“attività di liquidazione”** (Vedi quella che noi chiamiamo Tabella 1/2).

**Entrate erariali e non erariali (imposte, sanzioni e interessi)  
derivanti dalla complessiva azione di contrasto degli inadempimenti tributari**

Tabella 1/2

	2011	2010	Δ %
<b>Riscosso complessivo</b>	12,7	11,0	<b>+15,5%</b>
di cui			
da attività di accertamento e controllo formale	7,2	6,4	<b>+12,5%</b>
da attività di liquidazione	5,5	4,6	<b>+19,6%</b>

2011 dati di preconsuntivo – Fonte Ruoli: Equitalia spa

importi in miliardi di euro



3

Bene! 7,2 sarebbero i miliardi di Euro di evasione fiscale recuperata nel 2011 attraverso gli accertamenti tributari (quindi non 12,7). Di converso, dovremmo evincere che 5,5 sarebbero **i miliardi di Euro di evasione fiscale** recuperati con l'attività di liquidazione. Ma questo non è possibile, per quanto abbiamo detto prima. Bisogna, infatti, considerare cosa s'intende per attività di liquidazione. Prescindendo da elaborate elucubrazioni tecnico-giuridiche prendiamo a base ciò che la stessa Agenzia delle Entrate definisce nel proprio sito<sup>5</sup>:

*“Le tipologie delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

- il controllo automatico
- il controllo formale
- la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

***Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico***

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico - articoli [36 bis del Dpr n. 600/1973](#)<sup>6</sup> [IMPOSTE DIRETTE, n.d.r.] e [54 bis del Dpr n. 633/1972](#)<sup>7</sup> [IVA, n.d.r.] - evidenziano la correttezza

<sup>5</sup>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Comunicazione+irregolarita/Scheda+Info+comunicazione+irregolarita/Tipologie+comunicazioni/>

<sup>6</sup> Articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600. **Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.**

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;  
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest'ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

#### **Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale**

Il controllo formale - [articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973](#)<sup>8</sup> - consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

**2 bis.** Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. *(Comma aggiunto dall'art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203)*

**3.** Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione *(Comma così modificato dall'articolo 1, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi dall'art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203)*.

**4.** I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

*(Articolo aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi così sostituito dall'Articolo 13, DLgs. 9 luglio 1997, n. 241).*

#### **7 Articolo 54-bis del 26 ottobre 1972 n. 633. Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.**

**1.** Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

**2.** Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

**3.** Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

**4.** I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

#### **8 Articolo 36 ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Controllo formale delle dichiarazioni.**

**1.** Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

**2.** Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

**3.** Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difforni dai dati forniti da terzi.

**4.** L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

### **DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego**

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833 –

[www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) - [info@dirpubblica.it](mailto:info@dirpubblica.it) - [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it) –

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

- la documentazione conservata dal contribuente
- i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all'invito, l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere, in tutto o in parte, le ritenute d'acconto, le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti
- rideterminare i crediti d'imposta
- calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

#### ***Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata***

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia delle Entrate determina l'imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni. Può, infatti, accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) per la dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra per le somme ancora dovute su redditi a tassazione separata.”

Come si evince chiaramente, in tutti questi casi **non si può sostenere che si tratti di recupero di evasione fiscale** in quanto il reddito o l'imponibile IVA sono dichiarati, sebbene siano stati commessi errori materiali (*es. errori di calcolo*) e/o sostanziali [CARENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE DETRAZIONI D'IMPOSTA O DEDUZIONI DAL REDDITO; DISCRASIA NELLE RITENUTE D'ACCONTO FRA I DATI COMUNICATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA (*es. un'azienda*) E I SOSTITUITI (*es. un professionista*); ALTRE QUESTIONI RIGUARDANTI LA TASSAZIONE SEPARATA; ECC..].

Tornando ad azzardare una nuova sintesi, l'evasione fiscale recuperata nel 2011 è solo di 7,2 miliardi derivanti da accertamento. Come abbiamo visto, infatti, il resto non è recupero di evasione fiscale.

In una successiva tabella del Comunicato Stampa l'Agenzia sottoseziona anche questo ulteriore e specifico dato sostenendo che dall'accertamento 2011 sono derivati 1,7 miliardi (*il 23,6%*) dai ruoli emessi (cartelle esattoriali) e 5,5 miliardi (*il 76,4%*) dai versamenti diretti (attività spontanea). (Vedi quella che noi chiamiamo Tabella 1/3).

**Entrate erariali e non erariali (imposte, sanzioni e interessi)  
derivanti dall'attività di accertamento e di controllo formale**

Tabella 1/3

	2011	2010	Δ %
Riscosso complessivo	7,2	6,4	+12,5%
di cui			
Ruoli	1,7	1,8	-5,6%
Versamenti Diretti	5,5	4,6	+19,6%

2011 dati di preconsuntivo – Fonte Ruoli: Equitalia spa



Bene, la situazione rappresentata presuppone che l'evasione accertata nel 2011 (7,2 miliardi di Euro) sia stata tutta definita, contenzioso compreso, con ruoli e versamenti diretti entro il 31/12/2011. Questo, però, è così profondamente improbabile da risultare impossibile, senza considerare che non si fa cenno dei ruoli emessi per imposte accertate e definite negli anni precedenti, né si dichiara quale volume abbia avuto l'autotassazione (quella derivante dalle dichiarazioni). Ammesso (e non concesso) che i versamenti diretti siano tutti derivanti dagli accertamenti eseguiti nel 2011, i ruoli, sicuramente, avranno attinenza con le imposte accertate nei quattro anni precedenti. In conclusione il recupero di evasione fiscale è grandemente inferiore a 7,2 miliardi di Euro.

Esiste, però, un'ulteriore questione che deve essere chiarita. Nella tabella qui sotto riprodotta, che noi chiamiamo "Tabella n. 1" si certifica un recupero dell'evasione fiscale nel 2011 (con tutte le riserve di cui si è detto) pari a € 12,7 miliardi di Euro. Questo è quanto si ricava dal dato ufficiale riportato nel Comunicato stampa del 29/03/2012, visibile sul sito *internet* (la rete esterna) dell'Agenzia delle Entrate (vedi nota n. 1).

## Recupero dell'evasione Risultati conseguiti nel 2011

Entrate erariali e non erariali (imposte, sanzioni e interessi)  
derivanti dalla complessiva azione di contrasto degli inadempimenti tributari

	2011	2010	Δ %
Riscosso complessivo	12,7	11,0	+15,5%
di cui			
Ruoli*	4,5	4,4	+2,3%
Versamenti diretti	8,2	6,6	+24,2%

\* I dati sono comprensivi degli interessi di mora e per dilazioni di pagamento

2011 dati di preconsuntivo - Fonte Ruoli: Equitalia spa

Tabella n. 1



importi in miliardi di euro

Dal sito *intranet* (la rete interna) della Direzione regionale dell'Emilia Romagna si rappresenta una situazione dettagliata, regione per regione, con i risultati conseguiti, parziali e totali (si veda la sottostante riproduzione della tabella da noi denominata "Tabella n. 2". Come è evidente il risultato conseguito al 12/04/2012 (il Comunicato stampa è del 29/03/2012) è di € 8.968.131.872,43 con un differenziale negativo di € 3.731.868.127,57 rispetto al Comunicato ufficiale.

Ufficio	Obiettivo Assegnato	Risultato Conseguito	% Avanz.to	Riscossioni da ruolo*	% sul Risultato Conseguito*	Versamenti diretti	% sul Risultato Conseguito
TOSCANA	605.000.000,00	1.238.818.342,22	<b>204,76%</b>	224.930.064,09	18,16%	1.013.888.278,13	81,84%
LIGURIA	193.000.000,00	336.564.652,85	<b>174,39%</b>	96.308.117,62	28,62%	240.256.535,23	71,38%
VALLE D'AOSTA	11.500.000,00	16.657.904,5	<b>144,85%</b>	9.769.611,72	58,65%	6.888.292,78	41,35%
ABRUZZO	105.340.700,00	130.621.109,38	<b>124,00%</b>	68.410.586,25	52,37%	62.210.523,13	47,63%
LAZIO	797.000.001,00	977.616.192,62	<b>122,66%</b>	500.340.152,29	51,18%	477.276.040,33	48,82%
BOLZANO (D.P.)	45.000.000,00	54.598.844,93	<b>121,33%</b>	25.777.574,81	47,21%	28.821.270,12	52,79%
SICILIA	360.000.000,00	398.465.080,59	<b>110,68%</b>	234.398.342,02	58,83%	164.066.738,57	41,17%
PIEMONTE	597.000.000,00	658.298.557,58	<b>110,27%</b>	257.369.835,61	39,10%	400.928.721,97	60,90%
LOMBARDIA	2.244.745.534,00	2.435.091.375,88	<b>108,48%</b>	742.278.903,46	30,48%	1.692.814.472,42	69,52%
MOLISE	30.000.000,00	31.819.168,06	<b>106,06%</b>	19.327.207,03	60,74%	12.491.961,03	39,26%
PUGLIA	303.000.000,00	313.008.133,85	<b>103,30%</b>	194.321.806,53	62,08%	118.686.327,32	37,92%
CALABRIA	129.000.000,00	132.393.826,64	<b>102,63%</b>	81.302.514,78	61,41%	51.091.311,86	38,59%
FRIULI VENEZIA GIULIA	155.000.000,00	156.324.756,61	<b>100,85%</b>	61.014.840,62	39,03%	95.309.915,99	60,97%
TRENTO (D.P.)	66.000.000,00	66.112.628,87	<b>100,17%</b>	25.485.129,51	38,55%	40.627.499,36	61,45%
CAMPANIA	462.000.000,00	462.468.470,08	<b>100,10%</b>	250.955.122,9	54,26%	211.513.347,18	45,74%
SARDEGNA	170.000.000,00	169.134.408,44	<b>99,49%</b>	92.084.611	54,44%	77.049.797,36	45,56%
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>574.750.796,87</b>	<b>95,79%</b>	<b>210.828.819,83</b>	<b>36,68%</b>	<b>363.921.977,04</b>	<b>63,32%</b>
VENETO	600.000.000,00	535.085.699,19	<b>89,18%</b>	207.571.359,43	38,79%	327.514.339,76	61,21%
MARCHE	167.000.000,00	148.558.684,68	<b>88,96%</b>	68.351.473,95	46,01%	80.207.210,73	53,99%
UMBRIA	105.000.000,00	90.635.560,11	<b>86,32%</b>	45.908.739,84	50,65%	44.726.820,27	49,35%
BASILICATA	50.000.000,00	41.107.678,48	<b>82,22%</b>	24.115.754,46	58,66%	16.991.924,02	41,34%
<b>Totale</b>	<b>7.795.586.235,00</b>	<b>8.968.131.872,43</b>	<b>115,04%</b>	<b>3.440.848.567,83</b>	<b>38,37%</b>	<b>5.527.283.304,60</b>	<b>61,63%</b>

Mettendo a raffronto i dati avremo:

Miliardi di €	Comunicato Stampa	Dati Intranet
Totale incassato	7,2	9,0
da ruoli	1,7	3,4
da versamenti diretti	5,5	5,5

Come si vede l'unica voce che concorda sono i versamenti diretti, forse perché è un dato di cassa certo.

Che vuol dire tutto questo? Che bisogna rifare i conti!

Si deve chiedere all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati (che non ha mai dato neppure al Dipartimento delle Finanze del MEF);

- la quantità di miliardi di Euro accertati negli ultimi 10 anni, divisi per annualità;
- la quantità di miliardi di Euro incassati negli ultimi 10 anni, divisi per annualità.

Una volta ottenuti tali dati si osservano gli andamenti degli ultimi tre anni e si calcola una percentuale media di incassi effettivi sugli accertamenti. La percentuale media poi si applica all'ultima annualità (che potrebbe essere il 2011). A questo punto potremmo avere, per un'annualità recente, il totale delle imposte accertate cui applicare la percentuale media di incasso effettivo ed ottenere il recupero sperato di evasione fiscale nella data annualità.

**L'Ufficio tecnico di Segreteria**